

**21.449 n Iv. pa. Kamerzin. Favorire la custodia alternata in caso di autorità parentale congiunta**

**Diritto vigente**

**Progetto preliminare della Commissione  
degli affari giuridici del Consiglio nazionale**

del 23 maggio 2025

**Codice civile svizzero  
(Favorire la custodia alternata)**

**Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione  
Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione degli affari  
giuridici del Consiglio nazionale del ...<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,

*decreta:*

---

1 FF ...

2 FF ...

**Diritto vigente**

**Progetto preliminare della  
Commissione del Consiglio nazionale**

I

Il Codice civile<sup>3</sup> è modificato come segue:

**Variante 1 (custodia alternata)**

**Variante 2 (Cura del figlio paritaria)**

**Art. 298**

*Art. 298 cpv. 2<sup>ter</sup>*

A<sup>er</sup>. Divorzio e altre procedure matrimoniali

<sup>1</sup> Nell'ambito di una procedura di divorzio o di una procedura a tutela dell'unione coniugale il giudice attribuisce l'autorità parentale esclusiva a uno dei genitori se è necessario per tutelare il bene del figlio.

<sup>2</sup> Può anche limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio, se non vi sono prospettive di un accordo in merito tra i genitori.

<sup>2bis</sup> Per decidere sulla custodia, sulle relazioni personali o sulla partecipazione alla cura, il giudice tiene conto del diritto del figlio a intrattenere regolarmente relazioni personali con entrambi i genitori.

<sup>2ter</sup> In caso di esercizio congiunto dell'autorità parentale, ad istanza di uno dei genitori o del figlio il giudice valuta se, per il bene del figlio, sia opportuno disporre la custodia alternata.

<sup>2ter</sup> In caso di esercizio congiunto dell'autorità parentale, ad istanza di uno dei genitori o del figlio il giudice valuta se sia opportuno disporre la custodia alternata e la privilegia se è la soluzione più conforme al bene del figlio. Il rifiuto di uno dei genitori non impedisce al giudice di valutare e disporre la custodia alternata.

<sup>2ter</sup> In caso di esercizio congiunto dell'autorità parentale il giudice valuta se sia opportuno disporre una partecipazione paritaria dei genitori alla cura del figlio, ma sceglie una soluzione diversa se ciò è più conforme al bene del figlio.

<sup>3</sup> Invita l'autorità di protezione dei minori a nominare un tutore se né la madre né il padre sono idonei ad assumere l'autorità parentale.

**Diritto vigente**

**Progetto preliminare della  
Commissione del Consiglio nazionale**

**Art. 298b**

II. Decisione dell'autorità di protezione dei minori

<sup>1</sup> Se uno dei genitori si rifiuta di rilasciare la dichiarazione comune, l'altro può rivolgersi all'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio.

<sup>2</sup> L'autorità di protezione dei minori dispone l'autorità parentale congiunta sempreché, per tutelare il bene del figlio, non si imponga di mantenere l'autorità parentale esclusiva della madre o di trasferirla al padre.

<sup>3</sup> Contestualmente alla decisione sull'autorità parentale, l'autorità di protezione dei minori disciplina anche le altre questioni litigiose. È fatta salva l'azione di mantenimento dinanzi al giudice competente; in tal caso il giudice decide anche in merito all'autorità parentale e alle altre questioni riguardanti i figli.

<sup>3bis</sup> Per decidere sulla custodia, sulle relazioni personali o sulla partecipazione alla cura, l'autorità di protezione dei minori tiene conto del diritto del figlio a intrattenere regolarmente relazioni personali con entrambi i genitori.

<sup>3ter</sup> In caso di esercizio congiunto dell'autorità parentale, ad istanza di uno dei genitori o del figlio l'autorità di protezione dei minori valuta se, per il bene del figlio, sia opportuno disporre la custodia alternata.

<sup>4</sup> Se la madre è minorenni o sotto curatela generale, l'autorità di protezione dei minori trasferisce l'autorità parentale al padre o nomina un tutore, scegliendo la soluzione più adatta a tutelare il bene del figlio.

**Variante 1 (custodia alternata)**

*Art. 298b cpv. 3<sup>ter</sup>*

<sup>3ter</sup> In caso di esercizio congiunto dell'autorità parentale, ad istanza di uno dei genitori o del figlio l'autorità di protezione dei minori valuta se sia opportuno disporre la custodia alternata e la privilegia se è la soluzione più conforme al bene del figlio. Il rifiuto di uno dei genitori non impedisce all'autorità di protezione dei minori di valutare e disporre la custodia alternata.

**Variante 2 (Cura del figlio paritaria)**

<sup>3ter</sup> In caso di esercizio congiunto dell'autorità parentale l'autorità di protezione dei minori valuta se sia opportuno disporre una partecipazione paritaria dei genitori alla cura del figlio, ma sceglie una soluzione diversa se ciò è più conforme al bene del figlio.

**Diritto vigente**

**Progetto preliminare della  
Commissione del Consiglio nazionale**

**Art. 12**

III. Filiazione in genere

<sup>1</sup> Il sorgere e gli effetti della filiazione sono soggetti alla legge nuova dall'entrata in vigore di questo codice; è riservato l'acquisto del cognome e della cittadinanza verificatosi sotto la legge anteriore.

<sup>2</sup> Se all'entrata in vigore della legge nuova si trovano sotto tutela dei figli che secondo la stessa soggiacciono per legge all'autorità parentale, la tutela, al più tardi un anno dopo, sarà sostituita da questa salvo che non sia stato ordinato il contrario giusta le disposizioni sulla privazione dell'autorità parentale.

<sup>3</sup> Il trasferimento o la privazione dell'autorità parentale deciso dall'autorità secondo la legge anteriore rimane efficace anche dopo l'entrata in vigore della legge nuova.

<sup>4</sup> Se all'entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2013 l'autorità parentale spetta a un solo genitore, l'altro genitore può, entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo diritto, chiedere all'autorità competente di disporre l'autorità parentale congiunta. L'articolo 298b si applica per analogia.

<sup>5</sup> Il genitore che in occasione del divorzio è stato privato dell'autorità parentale può rivolgersi individualmente al giudice competente soltanto se il divorzio non risale a più di cinque anni dall'entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2013.

**Variante 1 (custodia alternata)**

*Titolo finale, art. 12 cpv. 6*

<sup>6</sup> Ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... si applica la legge nuova.

**Variante 2 (Cura del figlio paritaria)**

<sup>6</sup> Ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... si applica la legge nuova.

***Diritto vigente***

***Progetto preliminare della  
Commissione del Consiglio nazionale***

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.